



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Marilisa BELTRAME   | Consigliere (Presidente f.f.) |
| Tullio FERRARI      | Consigliere                   |
| Gianfranco BERNABEI | Consigliere (Relatore)        |
| Carmine PEPE        | Referendario                  |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, c. 3, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige - Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;

VISTA la comunicazione del Comune di Sant'Orsola Terme, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con n. 1310 del 28 giugno 2024, con la quale il Comune ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n. 14 del 27 giugno 2024, riguardante l'acquisizione di n. 1 quota della società Azienda per il turismo Valsugana Lagorai soc. coop., del valore unitario di euro 1.000,00;

VISTI i chiarimenti trasmessi dall'Ente in data 22 luglio 2024 a seguito della nota a firma del magistrato istruttore prot. n. 1354 dell'11 luglio 2024;

VISTA l'ordinanza n. 35/2024 del 4 luglio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Cons. Gianfranco Bernabei;

VISTA l'ordinanza n. 38/2024 del 25 luglio 2024, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei ed esaminata la documentazione agli atti.

## **FATTO**

L'Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Terme Laghi Tesino e Valle dei Mocheni si è costituita 27 ottobre 2007 per fusione mediante incorporazione delle Aziende per il turismo

presenti sul territorio (Azienda per il Turismo Valsugana Vacanze e APT Lagorai Valsugana Orientale e Tesino).

La legge provinciale n. 8 del 12 dicembre 2020 definisce l'ambito territoriale dell'Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Terme Laghi Tesino e Valle dei Mocheni, in sigla Azienda per il Turismo (APT) Valsugana Lagorai Soc. Coop., nella tabella A) al n. 10.

L'ambito territoriale è denominato "*Ambito Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni*", che comprende, tra gli altri, anche il comune di Sant'Orsola Terme.

Lo Statuto della società risulta registrato alla Camera di commercio (allegato B al rep. n. 5419/4085).

Il comune di Sant'Orsola Terme non detiene partecipazioni nell'APT sopra menzionata.

Con provvedimento n. 14 del 27 giugno 2024, il Consiglio comunale di Sant'Orsola Terme, acquisito il parere favorevole all'operazione da parte dell'Organo di revisione, ha deliberato:

*"1. di disporre l'acquisizione di n. 1 quota della società Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop. con sede in via G. Avancini, 4 – a Levico Terme (TN) 38056 – P.IVA 02043090220, del valore unitario di euro 1.000,00;*

*2. di approvare lo Statuto della società Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop., allegato alla presente deliberazione, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);*

*3. di autorizzare il Sindaco del Comune di Sant'Orsola Terme, quale rappresentante legale dell'ente, alla sottoscrizione della scheda di adesione socio da inoltrare al Consiglio di amministrazione di Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop.;*

*4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;*

*5. di demandare ai servizi comunali l'effettuazione degli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento e di procedere al versamento alla società Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop. della somma di euro 1.000,00 ai fini dell'emissione del certificato azionario, nonché di quant'altro necessario in conseguenza della presente deliberazione, salvo gli atti di competenza del Sindaco;*

*7. di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione all' Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop., e a fini conoscitivi, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*

*8. di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione nell'Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop., alla Corte dei Conti – sezione controllo, per il parere di conformità dell'atto ai sensi dell'art 5 comma 3 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2015 modificato dall'art 11 comma 1, lettera a) numeri 1) e 2) della legge n. 118 del 2022, ad acquisizione del parere o decorso il termine di 60 giorni dalla trasmissione del presente atto, il Comune può procedere all'acquisizione della partecipazione;*

9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Sant'Orsola Terme al seguente indirizzo web: <https://www.comune.santorsolaterme.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Società-partecipate>, così come previsto dall'articolo 5 comma 2 e dall'articolo 7 comma 4 del D.Lgs. 175/2016;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni indicate in premessa."

Lo Statuto della società allegato alla deliberazione coincide con quello registrato alla Camera di Commercio (allegato B al rep. n. 5419/4085).

## DIRITTO

Questa Sezione di controllo rileva, preliminarmente, che non risulta perfezionata l'operazione societaria descritta nel provvedimento in esame, sicché la deliberazione consiliare deve essere sottoposta al vaglio del giudice contabile, ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, in conformità alle indicazioni recate dalla delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

A norma dell'art. 5, cc. 3 e 4, del TUSP, la Corte dei conti verifica che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine alla scelta di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquistare una partecipazione, anche indiretta, in una società a partecipazione pubblica.

In particolare, la motivazione analitica deve riguardare la necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del TUSP; le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità del provvedimento agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria, la verifica operata dalla Corte dei conti terrà anche conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dall'amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell'adeguatezza, la valutazione deve "modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata." (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n.

16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

L'obbligo di motivazione analitica è escluso dall'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016 solo nel caso in cui *“la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative.”*.

Nel merito dell'atto trasmesso, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, questa Sezione di controllo osserva quanto segue.

### **1.1 Rispetto delle regole di competenza e del contenuto motivazionale (Art. 8 TUSP)**

Nelle ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del TUSP richiede che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*.

Tali norme individuano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso oggetto di esame, l'acquisto della partecipazione nella società Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop. risulta deliberato dal Consiglio comunale di Sant'Orsola Terme (n. 14 del 27 giugno 2024), in linea con quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. c), del TUSP, che richiede la *“deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali”*.

In merito al requisito dell'analitica motivazione, previsto dall'art. 5, c. 1, TUSP, l'atto deliberativo del Comune di Sant'Orsola Terme precisa che rientrano nelle finalità dell'Ente l'incentivazione e la valorizzazione turistica del Comune e che è volontà dell'Amministrazione comunale di partecipare alle scelte di promozione turistica del territorio anche attraverso l'adesione a società che promuovano tale attività. La partecipazione societaria degli enti locali nelle Aziende per il Turismo dei rispettivi ambiti territoriali è prevista dalla dall'art. 12, comma j, della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 che prevede per le Aziende per il Turismo l'adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati nell'ambito territoriale.

### **1.2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)**

La società Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop. in quanto costituita società nella forma cooperativa, rientra nelle tipologie societarie ammesse dal TUSP. L'art. 3 dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*. Più specificamente, l'Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop. è una società partecipata al 31 dicembre 2023 da 50 tra persone fisiche e giuridiche, di cui n. 23 Comuni trentini e n. 1 Comunità di Valle (Comunità di Valle Valsugana e Tesino).

Le partecipazioni, anche indirette, in organismi societari, da parte degli enti pubblici sono assoggettate al doppio vincolo finalistico, secondo quanto previsto dall'art. 4 TUSP: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società svolgere una delle tipologie di attività indicate dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, la deliberazione del Consiglio comunale richiama quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m. e, in particolare l'art. 4, cc. 1 e 2, riguardanti il c.d. vincolo di scopo e di attività.

Il provvedimento richiama, inoltre, l'art. 7 *"Attività delle APT"* della legge provinciale n. 8/2020, rilevando che la società Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop., come disposto nello statuto al titolo II, articoli 3 e 4, *persegue finalità mutualistiche,*" quale attuazione di azioni secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta, e quale oggetto sociale, l'attività di promozione dell'immagine e dell'attività turistica dell'ambito territoriale della Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni, tramite la realizzazione, in via principale, di molteplici attività. ".

Le attività principali sono elencate all'articolo 4 dello Statuto dalla lettera a) alla lettera u), mentre le altre attività sono elencate in altri 10 punti a seguire nel medesimo articolo.

Considerato come la società Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop. risulti funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune, in quanto opera nello svolgimento di servizi pubblici di interesse generale nell'ambito della promozione turistica del territorio, come indicato nel proprio Statuto, il Collegio rileva il rispetto dei vincoli finalistici di cui all'art. 4 del TUSP.

### **1.3 Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, c. 1, TUSP)**

In merito al parametro della *"sostenibilità finanziaria"*, le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SS.RR.CO./2022/QMIG) hanno precisato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato."*

Sotto il primo aspetto, la sostenibilità finanziaria è inerente, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

A tal riguardo, la citata pronuncia sottolinea la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità).

Benché i dati di bilancio di tale organismo societario appaiano idonei a suffragare la capacità dello stesso di garantire un equilibrio economico-patrimoniale in grado di orientare un giudizio positivo di sostenibilità finanziaria dell'investimento da parte del Comune di Sant'Orsola Terme, il provvedimento del Consiglio comunale n. 14/2024 riferisce in merito in maniera piuttosto insufficiente, pertanto, sotto questo profilo il medesimo appare carente rispetto al parametro di valutazione riguardante la sostenibilità dell'investimento.

L'operazione di acquisto della partecipazione societaria per un numero di una quota del valore nominale di euro 1.000,00, secondo quanto indicato nella delibera del Consiglio comunale, comporta inoltre l'aggiunta di una quota variabile annuale calcolata in base al numero dei residenti ed alle presenze turistiche generale nell'anno, che per il comune di Sant'Orsola Terme risulta pari a circa 1.100,00 – 1.200,00 euro all'anno".

In merito a tale ultima quota di euro 1.100,00-1.200,00, nel provvedimento comunale non viene esplicitato altro. Merita al riguardo citare quanto indicato all'art. 24 dello Statuto "L'Assemblea ordinaria: a) [omissis] ... k) determina l'ammontare della quota in conto esercizio dovuta dai soci". Secondo il capitolo 2 del Regolamento dell'APT "l'ammontare della quota sarà definito di anno in anno dall'Assemblea dei Soci".

Con nota prot. n. 1354 dell'11 luglio 2024 è stato chiesto il motivo che ha indotto il Comune a specificare il versamento di una quota variabile annuale in aggiunta al valore nominale per l'acquisto della quota e di esplicitare l'origine della modalità di calcolo indicata, inviando anche la documentazione a supporto.

Sotto il secondo profilo della sostenibilità finanziaria (quella dal punto di vista soggettivo) inoltre, la delibera del Consiglio comunale non esplicita le modalità di copertura della quota di partecipazione né della quota aggiuntiva. Al punto 5 del deliberato indica "di demandare ai servizi comunali l'effettuazione degli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento e di procedere al versamento alla società Azienda per il turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop. della somma di euro 1.000,00 ai fini dell'emissione del certificato azionario, nonché di quant'altro necessario in conseguenza della presente deliberazione, salvo gli atti di competenza del Sindaco."

Con la stessa nota prot. n. 1354 dell'11 luglio 2024 sono stati pertanto richiesti chiarimenti in merito anche alle modalità di copertura del versamento della quota di partecipazione di 1.000

euro nel bilancio 2024 e di copertura del versamento della quota variabile annuale di 1.100-1.200,00 euro nei bilanci 2024-2026;

Con nota prot. n. 3623 datata 22 luglio 2024, l'Ente ha precisato che *"il versamento della quota di partecipazione di euro 1000,00 nel bilancio 2024 viene coperto da risorse proprie in conto capitale"*.

Per quanto riguarda invece la quota annuale variabile, richiesta dall'Azienda turistica e calcolata in base al numero dei residenti ed alle presenze turistiche (stimata per il 2023 in euro 1.117,00), il Comune ha dichiarato di provvedere, nei bilanci 2024/2026 con risorse proprie in parte corrente.

Peraltro, da ricerche in BDAP, alla missione 7, Programma 1, titolo 3, risultano stanziati 5.000 euro, ampiamente sufficienti a garantire la necessaria disponibilità richiesta.

Con riferimento alla c.d. "quota annuale variabile" il Collegio evidenzia che appare un corrispettivo ai servizi prestati e, nonostante sia contemplata nello Statuto (art. 7) tra gli obblighi dei soci, essa dovrebbe essere oggetto di apposita convenzione disciplinante i rapporti con la società mista, nonché i criteri di quantificazione dell'onere della stessa "in conto esercizio" anche al fine di consentire agli Enti pubblici partecipanti, sotto l'aspetto della sostenibilità, di prevedere adeguatamente ed in via preventiva l'onere finanziario annuale.

#### **1.4 Onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)**

Il provvedimento del Consiglio comunale n. 14/2024 poco dice rispetto alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Se è vero che la partecipazione societaria degli enti locali nelle Aziende per il Turismo dei rispettivi ambiti territoriali è prevista dall'art. 12, comma j, della legge provinciale 12 agosto 2020, n 8, è altrettanto vero che la stessa non si configura quale obbligo per l'Ente pubblico, il quale deve quindi valutarne la convenienza. Tale valutazione non può prescindere, in particolare, dall'art. 7 dello statuto della Società, il quale prevede che il socio assuma i seguenti obblighi:

*"a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:*

*del capitale sottoscritto;*

*dell'eventuale tassa di ammissione;*

*-della quota in conto esercizio deliberata dall'assemblea;*

*b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;*

*c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa".*

La delibera dà invero atto della volontà dell'Amministrazione comunale di essere partecipe alla promozione territoriale del comune e di tutta la valle dei Mocheni.

Una siffatta valutazione appare opportuna, posto che sarebbe comunque *“priva di giustificazione, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una società (o l’acquisizione di partecipazioni in società) che abbia già in sé elementi sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione.”* (cfr. Sezione di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 162/2022/PAR del 3 novembre 2022).

In definitiva pur non appearing immediatamente percepibile come sia stata valutata la convenienza economica della scelta rispetto ad opzioni alternative di gestione della promozione turistica del territorio comunale, questa Sezione ritiene plausibile che l’adesione ad un soggetto specializzato possa rappresentare un’opzione migliore rispetto ad un’organizzazione in proprio del servizio.

### **1.5 Compatibilità dell’operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, c. 2, TUSP)**

Al riguardo, questa Sezione prende atto di quanto attestato nella delibera del Consiglio comunale di Sant’Orsola Terme n. 14/2024, nella quale si afferma che la compatibilità dell’intervento finanziato con la disciplina europea in materia di aiuto di Stato.

Con riserva di ogni altra eventuale valutazione nell’ambito dell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo di questa Corte, si rappresenta che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo di conformità, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, nelle considerazioni sopra esposte rende il parere di cui all’art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, c. 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sant’Orsola Terme n. 14 del 27 giugno 2024, trasmessa il 28 giugno 2024.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Sant’Orsola Terme e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso , nella camera di consiglio del 30 luglio 2024.

Il Relatore

Cons. Gianfranco BERNABEI

Il Presidente f.f.

Cons. Marilisa Beltrame

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI